

DELIBERA N. 532/12/CONS

INVITO ALLE EMITTENTI RADIOTELEVISIVE AL RISPETTO DEI PRINCIPI IN MATERIA DI INFORMAZIONE RADIO-TELEVISIVA

L'AUTORITÀ

NELLA riunione di Consiglio dell'8 novembre 2012;

VISTA la legge 31 luglio 1997, n. 249, recante "Istituzione dell'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni e norme sui sistemi delle telecomunicazioni e radiotelevisivo", pubblicata nel Supplemento Ordinario n. 154/L alla Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana – serie generale – n. 177 del 31 luglio 1997;

VISTA la propria delibera n. 223/12/CONS, recante "Adozione del nuovo regolamento di organizzazione e funzionamento dell'Autorità", pubblicata nella Gazzetta Ufficiale serie generale n. 138 del 15 giugno 2012, e successive modifiche ed integrazioni;

VISTO il decreto legislativo 31 luglio 2005, n. 177, recante "Testo unico dei servizi di media audiovisivi e radiofonici";

VISTA la legge 22 febbraio 2000 n.28, recante "Disposizioni per la parità di accesso ai mezzi di informazione durante le campagne elettorali e referendarie e per la comunicazione politica" e successive modifiche ed integrazioni;

VISTA la deliberazione della Commissione parlamentare per l'indirizzo generale e la vigilanza dei servizi radiotelevisivi recante "Comunicazione politica e messaggi autogestiti nei periodi non interessati da campagne elettorali o referendarie", approvata nella seduta del 18 dicembre 2002 ed integrata nella seduta del 29 ottobre 2003;

VISTO l'Atto di indirizzo sulle garanzie del pluralismo nel servizio pubblico radiotelevisivo approvato dalla Commissione parlamentare per l'indirizzo generale e la vigilanza dei servizi radiotelevisivi nella seduta dell'11 marzo 2003;

VISTA la propria delibera n. 200/00/CSP, recante "Disposizioni di attuazione della disciplina in materia di comunicazione politica e di parità di accesso ai mezzi di informazione nei periodi non elettorali", pubblicata sulla Gazzetta ufficiale della Repubblica italiana n. 152 del 1° luglio 2000;

VISTA la propria delibera n. 22/06/CSP, recante "Disposizioni applicative delle norme e dei principi vigenti in materia di comunicazione politica e parità di accesso ai mezzi di informazione nei periodi non elettorali" pubblicata sulla Gazzetta ufficiale della Repubblica italiana n. 29 del 4 febbraio 2006;

VISTA la propria delibera n. 243/10/CSP, recante “Criteri per la vigilanza sul rispetto del pluralismo politico e istituzionale nei telegiornali diffusi dalle reti televisive nazionali” pubblicata sulla Gazzetta ufficiale della Repubblica italiana n. 291 del 14 dicembre 2010;

CONSIDERATO che ai sensi dell’articolo 3 del Testo unico dei servizi di media audiovisivi e radiofonici sono principi fondamentali del sistema radiotelevisivo la garanzia della libertà e del pluralismo dei mezzi di comunicazione radiotelevisiva, l’obiettività, la completezza, la lealtà e l’imparzialità dell’informazione e che, ai sensi del successivo articolo 7, l’attività di informazione radiotelevisiva costituisce un servizio di interesse generale che deve garantire la presentazione veritiera dei fatti e degli avvenimenti, in modo tale da favorire la libera formazione delle opinioni e l’accesso di tutti i soggetti politici alle trasmissioni di informazione e di propaganda elettorale in condizioni di parità di trattamento e di imparzialità, nelle forme e secondo le modalità indicate dalla legge;

CONSIDERATO che le disposizioni della legge devono essere lette alla luce delle indicazioni date dalla giurisprudenza costituzionale e, in particolare, nella sentenza n. 155 del 2002 con la quale la Corte ha posto in rilievo come *“Il diritto alla completa ed obiettiva informazione del cittadino appare dunque tutelato in via prioritaria soprattutto in riferimento a valori costituzionali primari, che non sono tanto quelli.....della pari visibilità dei partiti, quanto piuttosto quelli connessi al corretto svolgimento del confronto politico su cui in permanenza si fonda il sistema democratico”*;

CONSIDERATA la diversità ontologica tra i programmi appartenenti all’area dell’informazione e quelli di comunicazione politica, differenza riconosciuta dalla Corte Costituzionale nella citata sentenza n. 155/2002 e ribadita dal giudice amministrativo, TAR del Lazio – Sezione Terza Ter, con le ordinanze n. 01179 e 01180 dell’11 marzo 2010 e le successive e definitive sentenze n. 11187 e n. 11188 del 13 maggio 2010 nelle quali è stato ritenuto non conforme al dettato dell’articolo 2 della legge n. 28 del 2000 una disciplina che estenda ai primi le regole dettate per i secondi;

CONSIDERATO che la Commissione parlamentare per l’indirizzo generale e la vigilanza dei servizi radiotelevisivi con l’Atto di indirizzo sulle garanzie del pluralismo nel servizio pubblico radiotelevisivo approvato nella seduta dell’11 marzo 2003, nel formulare ulteriori raccomandazioni alla concessionaria pubblica a garanzia del pluralismo informativo, ha previsto che tutte le trasmissioni di informazione, compresi i telegiornali, debbano rispettare rigorosamente, con la completezza dell’informazione, la pluralità dei punti di vista e la necessità del contraddittorio, facendo comunque salva l’autonomia editoriale della concessionaria pubblica;

CONSIDERATO inoltre che nel medesimo atto di indirizzo la Commissione parlamentare di vigilanza ha ribadito come il pluralismo, nella sua articolazione “interna” ed “esterna”, sia un dovere per la concessionaria pubblica;

CONSIDERATO che l’Autorità nella delibera n. 22/06/CSP ha fatto proprio tale indirizzo interpretativo prevedendo che tutte le trasmissioni di informazione, compresi i telegiornali, le rubriche e le trasmissioni di approfondimento devono rispettare i principi di completezza e correttezza dell’informazione, obiettività, equità, lealtà, imparzialità, pluralità dei punti di vista e parità di trattamento;

CONSIDERATO che, sulla scorta della richiamata giurisprudenza costituzionale e amministrativa, l’Autorità ha interpretato il criterio della parità di trattamento nei programmi appartenenti all’area dell’informazione nel senso che situazioni analoghe devono essere trattate in maniera analoga, al fine di assicurare in tali programmi l’equa rappresentazione di tutte le opinioni politiche ed il corretto svolgimento del confronto politico su cui si fonda il sistema democratico;

CONSIDERATO che con la delibera n. 243/10/CSP l’Autorità ha definito i criteri per la vigilanza e la valutazione del rispetto del pluralismo politico ed istituzionale nei telegiornali, disponendo in particolare che, avuto riguardo ai parametri sui quali si fonda la rilevazione, costituiti dal tempo di notizia, dal tempo di parola e dal tempo di antenna, così come definiti nella metodologia di rilevazione pubblicata nel sito internet dell’Autorità, nella valutazione del rispetto del pluralismo politico e istituzionale riveste peso prevalente il tempo di parola attribuito a ciascun soggetto politico o istituzionale;

CONSIDERATO inoltre che con la richiamata delibera n. 22/06/CSP l’Autorità, nel definire i criteri applicativi dei principi in materia di parità di accesso ai mezzi di informazione durante i periodi non elettorali, ha ravvisato l’esigenza di disciplinare il periodo pre-elettorale prevedendo che in tale periodo, coincidente con i trenta giorni che precedono la convocazione dei comizi elettorali, “ *l’equilibrio delle presenze deve essere osservato con particolare cura.....realizzando l’equilibrio tra i diversi schieramenti. In caso di alterazione di quest’ultimo, il riequilibrio deve avvenire in una trasmissione omogenea, ove possibile della stessa serie e nella stessa fascia oraria, immediatamente successiva e comunque prima della convocazione dei comizi elettorali.*”;

RILEVATA l’esigenza, in considerazione dell’approssimarsi di importanti scadenze elettorali, politiche ed amministrative, di rivolgere un invito a tutte le emittenti affinché nell’attività di informazione radiotelevisiva siano garantiti i principi di completezza, correttezza, obiettività, equità, imparzialità e parità di trattamento attraverso l’equilibrato accesso di tutte le forze politiche agli spazi informativi, nel rispetto dell’autonomia editoriale di ciascuna emittente, del diritto-dovere di cronaca e dell’attualità delle notizie, al fine di concorrere efficacemente alla formazione di una

opinione pubblica consapevole e di fornire ai cittadini utenti il massimo di informazioni verificate e fondate;

UDITA la relazione del Commissario Francesco Posteraro, relatore ai sensi dell'articolo 31 del “*Regolamento concernente l'organizzazione ed il funzionamento dell'Autorità*”;

INVITA

tutte le emittenti radiotelevisive, nazionali e locali, ad assicurare nell'attività di informazione radiotelevisiva i principi di completezza, correttezza, obiettività, equità, imparzialità e parità di trattamento attraverso l'equilibrato accesso di tutte le forze politiche agli spazi informativi, nel rispetto dell'autonomia editoriale di ciascuna emittente, del diritto-dovere di cronaca e dell'attualità delle notizie, al fine di concorrere efficacemente alla formazione di una opinione pubblica consapevole e di fornire ai cittadini utenti il massimo di informazioni verificate e fondate, nel rispetto delle norme legislative e regolamentari richiamate in premessa.

La presente delibera è trasmessa alla Commissione parlamentare per l'indirizzo generale e la vigilanza dei servizi radiotelevisivi .

Roma, 8 novembre 2012

IL PRESIDENTE
Angelo Marcello Cardani

IL COMMISSARIO RELATORE
Francesco Posteraro

Per attestazione di conformità a quanto deliberato
IL SEGRETARIO GENERALE *ad interim*
Laura Aria